

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../578265/2006

OGGETTO: COMUNE DI SANTENA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 20/11/2006) - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Santena, con deliberazione del C.C. n. 58 del 20/11/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 28/11/2006 (*prat. n. 142/2006*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 58 del 20/11/2006 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'aggiornamento della cartografia del Piano inerente il tracciando viario di connessione tra le borgate Tetti Giro e Trinità con la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Banna;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Santena con deliberazione C.C. n. 58 del 20/11/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) in riferimento alla documentazione allegata alla Variante si suggerisce, al fine di valutare i rischi idrogeologici a scala locale, di integrare gli Atti tecnici con una Relazione Idraulica e Idrogeologica, per le seguenti motivazioni:
    - la previsione di un nuovo ponte sul torrente Banna *"un pò più a monte"* (Cfr. Relazione Illustrativa) alla previgente proposta, localizzato in un ambito a rischio inondazione con tempi di ritorno 25-50 anni (Dati Regionali);
    - l'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP riporta: *"le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*

La "Variante Parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante Strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali previsti dalla vigente normativa; pertanto, si suggerisce in sede d'approvazione del progetto della Variante Parziale, di integrare la Variante in oggetto con le relazione Idrauliche e Idrogeologiche all'uopo predisposte;
  - b) inoltre, si suggerisce d'integrare il progetto definitivo della Variante con la verifica di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Santena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....